

STATUTO

dell'Associazione "vEyes (virtual Eyes)" APS

Denominazione e sede

Art. 1 – E' costituita l'Associazione denominata "vEyes (virtual Eyes)", ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460. L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di APS (Associazione di Promozione Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

Art. 2 – L'Associazione ha sede in Trecastagni (CT), corso Cristoforo Colombo 12. Ogni eventuale futuro cambio di sede non necessita modifiche al presente Statuto.

Finalità

Art. 3 – L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, Statuto o regolamento, fanno parte della medesima struttura unitaria. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati

esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'articolo 10 comma 1 del D.Lgs. 460/97, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 – L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa intende operare principalmente nei settori della disabilità sensoriale, cognitiva e motoria, con particolare riferimento alla disabilità visiva, svolgendo le seguenti attività primarie:

- a) promuovere e finanziare interventi per la prevenzione alla cecità, la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale di persone non vedenti e ipovedenti;
- b) promuovere e finanziare attività di sostegno psicologico a favore di persone affette da malattie invalidanti della vista (o, in generale, malattie invalidanti), ipovedenti o non vedenti o a favore di familiari di persone affette da malattie invalidanti della vista (o, in generale, da malattie invalidanti), ipovedenti o non vedenti;
- c) promuovere e finanziare attività di consulenza oculistica verso persone affette da malattie invalidanti della vista o di consulenze cliniche e genetiche verso persone affette da malattie rare, invalidanti, in genere;

- d) progettare, realizzare e gestire centri di ricerca medica e scientifica, ambulatori medici e cliniche private nei settori della disabilità visiva, sensoriale, motoria e cognitiva, con particolare attenzione verso la gestione medica e scientifica in favore di persone affette da malattie invalidanti della vista;
- e) promuovere, produrre ed organizzare eventi senza alcuna finalità lucrativa, o comunque allo scopo di finanziare progetti ed attività oggetto del presente Statuto;
- f) promuovere ed organizzare master di primo o di secondo livello, corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento in campo medico e scientifico in favore di soggetti svantaggiati, soci, associati e partecipanti, con particolare riferimento verso soggetti affetti da malattie rare, malattie invalidanti della vista, ipovedenti o non vedenti;
- g) promuovere ed organizzare corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento di attività lavorative, avviamento alle professioni o integrazione al mondo del lavoro a favore di soggetti svantaggiati, soci, associati e partecipanti, con particolare riferimento verso soggetti affetti da malattie rare in genere, malattie invalidanti della vista, ipovedenti o non vedenti;

- h) promuovere ed organizzare corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento professionale di attività artistiche e culturali a favore di soggetti svantaggiati, soci, associati e partecipanti, con particolare riferimento verso soggetti affetti da malattie rare in genere, malattie invalidanti della vista, ipovedenti o non vedenti;
- i) l'Associazione, per il raggiungimento dei propri fini statutari, potrà svolgere attività editoriale letteraria e musicale, curando la pubblicazione e la distribuzione di periodici, bollettini di informazione, giornali, fumetti, monografie, materiale audio-visivo, materiale multimediale, siti Internet, libri (in formato elettronico o cartaceo), dischi ed ogni altro prodotto su supporto analogico, digitale e filmico, nei settori di interesse, rivolti anche ai non soci, per la diffusione e la divulgazione della propria attività e di quella dei propri soci;
- j) l'Associazione, per il raggiungimento dei propri fini statutari e a favore di soggetti svantaggiati, soci, associati e partecipanti, con particolare riferimento verso soggetti affetti da malattie rare in genere, malattie invalidanti della vista, ipovedenti o non vedenti, potrà progettare, realizzare e gestire siti Internet, stazioni radiotelevisive, studi di registrazione e masterizzazione,

case di produzioni cinematografiche, scuole o accademie (teatrali, musicali, di danza, pittura, ecc.), atelier e laboratori artistici di varia natura;

- k) l'Associazione svolge attività di volontariato e di pubblica utilità sociale, attraverso l'uso della scienza, dell'arte e della cultura, curando il recupero delle categorie di soggetti svantaggiati previsti dall'articolo 10 del D.Lgs.460/97;
- l) svolgere, promuovere e finanziare lo studio e la ricerca scientifica relativa alla conoscenza ed alla cura delle malattie rare in genere e/o delle malattie invalidanti in genere, o in particolare della vista, attraverso lo start-up di team di ricercatori, genetisti, medici e studiosi in genere o attraverso la collaborazione con team e strutture esistenti;
- m) svolgere, promuovere e finanziare lo studio e la ricerca scientifica relativa alla progettazione ed alla realizzazione di ausili tecnologici hardware/software attraverso i quali migliorare la qualità della vita quotidiana a persone con disabilità in genere ed in particolare non vedenti o ipovedenti, o a persone affette da malattie rare, malattie invalidanti in genere e invalidanti della vista;
- n) promuovere e finanziare lo studio e la ricerca scientifica relativa alla progettazione ed alla realizzazione di ausili

tecnologici hardware/software attraverso i quali rendere possibile, o agevolare, l'accesso a mestieri e professioni da parte di persone affette da disabilità in genere ed in particolare da disabilità visiva.

- o) promuovere e finanziare attività in favore di donne vittime di violenza (fisica, psicologica, economica, morale, abusi, molestie, stalking, mobbing, violenza di genere, domestica, assistita, etc.) e minori vittime di violenza assistita o subita, attivare e gestire sportelli ascolto, centri di accoglienza e/o strutture di prima emergenza (in favore di donne vittime di violenza o uomini maltrattanti), attività di riabilitazione su minori attraverso l'uso delle nuove tecnologie e della robotica, attivare e gestire case di prima emergenza e centri antiviolenza.

Art. 5 - Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere od ingaggiare ricercatori, scienziati, medici, genetisti, artisti, autori, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione, inoltre esclusivamente a favore di soggetti svantaggiati, affetti da malattie invalidanti in genere, in particolare della vista, ipovedenti o non vedenti, potrà istituire borse di studio anche in ambito accademico e scolastico e finanziare dottorati di ricerca in favore di disabili e normodotati.

Art. 6 - L'Associazione potrà operare su tutto il territorio nazionale ed istituire sedi secondarie, delegazioni staccate e sezioni periferiche, se necessarie per il raggiungimento dei propri fini statutari.

Art. 7 - L'Associazione potrà gestire uno o più siti Internet per la divulgazione e diffusione delle attività svolte, nonché creare e gestire banche dati specializzate nelle attività previste dal proprio Statuto e registri pazienti.

Art. 8 - L'Associazione intende favorire l'educazione alla disabilità in genere, a quella visiva in particolare, il recupero ed il reintegro di giovani affetti da disabilità che vivono in condizioni svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari, ovvero promuovere e coordinare attività socio-educative, formative, ludiche-artistiche, culturali e scientifiche, contribuendo in tal modo alla crescita civile, culturale ed artistica dei propri soci e di soggetti esterni, nell'ottica dell'educazione permanente alla disabilità e dell'uso dell'arte e delle nuove tecnologie, contribuisce allo sviluppo di un dibattito culturale e scientifico intorno ai problemi del disagio sociale.

Art. 9 - L'Associazione sviluppa la collaborazione con altre istituzioni ed organismi nazionali ed internazionali aventi finalità analoghe.

b) Svolge attività associative: incontri, manifestazioni fra soci in occasioni di festività o particolari ricorrenze.

c) Può svolgere attività economiche: acquisto di terreni o fabbricati per la costruzione della sede centrale, dei centri sociali e di ricerca scientifica, degli ambulatori medici, di cliniche private, di scuole o laboratori, di teatri, palestre, acquisto di beni mobili e strumentali necessari all'arredo di tali strutture e della sede sociale ed all'esercizio dell'attività dell'Associazione.

d) Realizza tutte quelle attività che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno di volta in volta, al fine di procacciarsi i mezzi necessari per la sopravvivenza dei servizi di ricerca, di assistenza, di istruzione e di formazione previsti nel presente Statuto. Per il conseguimento di quanto previsto dal proprio Statuto, l'Associazione potrà sollecitare l'azione di enti pubblici o privati che comunque abbiano competenza in tali campi.

e) L'Associazione, nel perseguimento del proprio fine, potrà liberamente instaurare rapporti di collaborazione o affiliazione con Enti analoghi e/o complementari, anche pubblici, godere del patrocinio di enti pubblici e privati, ed altresì godere di contributi e finanziamenti pubblici e privati o sponsorizzazioni per l'effettuazione delle attività scientifiche, mediche, sociali e per i progetti di ricerca,

artistici e culturali proposti. Essa dovrà tuttavia mantenere la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

f) L'Associazione si prefigge, avendone i requisiti, di conseguire il riconoscimento quale ente morale.

Art. 10 - Tutti gli stampati e gli atti sociali dell'ente e delle istituzioni che da esso emanano, nonché le comunicazioni al pubblico degli utenti, portano sempre l'intestazione: "vEyes (virtual Eyes)" APS ed il logo societario. Tutte le organizzazioni speciali che sono alle dipendenze dell'ente hanno regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo.

Durata

Art. 11 – La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Soci

Art. 12 - L'Associazione prevede quattro categorie di soci:

- a) soci fondatori;
- b) associati;
- c) soci benemeriti;
- d) soci onorari.

I soci fondatori sono coloro che hanno costituito l'Associazione firmando l'atto costitutivo; gli associati sono le persone fisiche di maggiore età, le persone giuridiche, le Associazioni e le Fondazioni, gli Enti e gli Istituti pubblici o privati che condividono gli scopi istituzionali; i soci benemeriti sono le persone fisiche e giuridiche, gli Enti e gli Istituti pubblici o privati, le Associazioni e le fondazioni che con la propria opera o contributo economico hanno dato, secondo il giudizio del Consiglio Direttivo dell'Associazione, un apporto fondamentale al raggiungimento degli scopi dell'Associazione; i soci onorari sono le persone fisiche alle quali, per chiara fama, verrà conferita tale nomina dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. I soci benemeriti e onorari possono partecipare alle assemblee. La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Gli associati avranno diritto di voto in assemblea: in particolare potranno esprimere il proprio voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'associazione. L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente. Tale domanda comporta l'accettazione di tutte le norme del presente Statuto e di tutte le eventuali modifiche, nonché il pagamento delle eventuali quote annuali previste in favore dell'Associazione

da parte di ciascun tesserato e l'obbligo di osservare le deliberazioni che, in base al presente Statuto, saranno adottate dai competenti organi dell'Associazione stessa. Il recesso è sempre consentito e si effettua a norma dell'art. 2526 c.c. In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'associazione. La qualità di tesserato si perde per recesso od esclusione. L'esclusione è decisa da Consiglio Direttivo e ha effetto dal giorno in cui la relativa comunicazione ben motivata, a mezzo lettera raccomandata A.R., è inviata all'escluso.

Organi dell'Associazione

Art. 13 – Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario del Consiglio Direttivo;
- il Comitato Scientifico.

Assemblea dei soci

Art. 14 - L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli aderenti

all'Associazione stessa. Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto annuale, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (trentuno dicembre di ogni anno). L'assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta sia ritenuto utile e necessario dai propri membri, o quando ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei soci.

Art. 15 - Possono partecipare all'assemblea tutti i soci previsti dal presente Statuto.

Art. 16 - L'assemblea dei soci discute sull'attività svolta dall'Associazione nell'anno precedente e delibera sul programma per l'anno successivo predisposto dal Consiglio Direttivo, sul rendiconto, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, nonché sulle modifiche dell'atto costitutivo e su quanto ad essa demandato per legge o per Statuto. L'assemblea potrà provvedere anche alla nomina di un Comitato Scientifico, di un Comitato Artistico, di un Comitato Etico o di un Comitato Culturale, determinandone la composizione e le modalità di funzionamento; potrà, ove opportuno, procedere alla nomina di altri speciali Comitati. Le deliberazioni assembleari sono riportate nell'apposito libro, a disposizione dei soci per eventuali consultazioni.

Art. 17 - Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni, è necessario l'intervento di almeno il cinquanta per cento dei soci. Non raggiungendo

tale quorum, la sessione è rimandata a non più di due giorni lavorativi successivi alla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti. La data di questa sessione potrà essere stabilita contestualmente a quella della prima. L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti aventi diritto.

Le deliberazioni aventi ad oggetto la modifica del presente Statuto dovranno essere adottate, in ogni caso, con il voto favorevole della maggioranza dei soci.

Ciascun socio potrà farsi rappresentare esclusivamente da un altro socio, mediante apposita delega scritta. Ciascun socio potrà rappresentare al più un socio.

Presiede l'assemblea il Presidente dell'Associazione, mentre l'assemblea dei soci eleggerà un segretario che redigerà i verbali delle deliberazioni dell'assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo, eletto dall'assemblea, è composto da sette componenti. Il Consiglio decide a maggioranza dei suoi componenti. Il voto del Presidente è determinante in caso di parità dei voti. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Art. 19 - Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione e amministrazione ordinaria e straordinaria. In particolare il Consiglio:

- a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- b) decide sugli investimenti patrimoniali;
- c) delibera sull'ammissione dei soci;
- d) decide sull'attività e le iniziative dell'Associazione e sulla collaborazione con i terzi;
- e) redige il rendiconto economico-finanziario da presentare all'assemblea dei soci;
- f) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- g) conferisce e revoca procura;
- h) redige, eventualmente, il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- i) delibera su ogni altra materia non espressamente riservata all'assemblea.

Il Presidente

Art. 20 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l'Associazione ed ha la firma sociale, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea, cura l'esecuzione delle decisioni, coordina l'attività dell'Associazione. Egli è, altresì, autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, somme di ogni genere e natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria.

Il Vice Presidente

Art. 21 - Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito dall'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Il Segretario del Consiglio Direttivo

Art. 22 - Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario, inoltre, cura la tenuta dei libri verbali delle adunanze e delibere dell'Assemblea del Consiglio Direttivo, nonché il libro dei soci aderenti all'Associazione.

Il Comitato Scientifico

Art. 23 - Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare un Comitato Scientifico e un Direttore Scientifico con scadenza biennale. Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente, è composto da un massimo di nove membri, di cui almeno due terzi esperti della ricerca nel settore della disabilità visiva e affine e delle malattie rare. Le funzioni del segretario sono svolte dal Direttore Scientifico. Il Comitato Scientifico ha il compito di valutare e segnalare le richieste di finanziamento per i progetti di ricerca pervenuti all'Associazione, le borse di Studio e sottoporli all'approvazione del Consiglio Direttivo.

I progetti di ricerca per essere finanziati dovranno essere accompagnati da una relazione scientifica con relativo preventivo di spesa e accompagnati da una relazione periodica sugli esiti della ricerca e la relazione conclusiva. Il Comitato Scientifico si impegnerà a controllare i rendiconti dei beneficiari e darne notizia al Consiglio Direttivo.

Scioglimento e modifiche

Art. 24 - Lo scioglimento dell'Associazione e le modifiche al presente Statuto possono essere deliberate unicamente dall'Assemblea dei soci ed approvate in ogni caso da almeno i tre quarti degli stessi aventi diritto al voto. Nel caso in cui in prima convocazione non fosse raggiunta tale maggioranza, in seconda convocazione la deliberazione sarà presa con la medesima percentuale dei voti dei soci presenti. In caso di scioglimento, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altri Enti del Terzo Settore o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui l'art. 3, Comma 190 della Legge 23/12/1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Patrimonio

Art. 25 – Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) sottoscrizioni e contributi da parte di terzi e di enti pubblici, raccolte pubbliche di fondi;
- b) proventi derivanti da prestazioni di servizi vari a soci o terzi;
- c) lasciti, donazioni, contributi pubblici o privati, sovvenzioni, sponsorizzazioni.

Il patrimonio consiste in tutti i beni mobili ed immobili che l'Associazione acquisirà, a qualsiasi titolo, a far data dalla sua costituzione.

Art. 26 - Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, o tra alcuni di essi, sull'interpretazione ed applicazione del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio inappellabile di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo dai due arbitri così eletti, e in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Catania.

Art. 27 - Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto si osservano le disposizioni di legge.

Il presente Atto non è soggetto ad imposta di bollo e di registro ai sensi della Legge 11 agosto 1991, n.266 art. 8.